DITTA*: ESSE EMME SRL*
SEDE LEGALE: via L. Saldi 13 in comune di Manerbio (BS)
UBICAZIONE IMPIANTO: via Strada per Cignano in comune di Manerbio (BS)

1. Descrizione delle varianti e dell'impianto.

1.1. le varianti richieste, oltre all'incremento delle quantità di trattamento da 55.000 t/anno a 115.000 t/anno, prevedono quanto segue:

- adeguamento alla normativa "End of Waste" (art. 184 ter del d.lgs. 152/2006 come sostituito dalla L. n. 128/2019) e secondo i requisiti contenuti nelle "Linee Guida n. 67 del Consiglio Snpa (Sistema nazionale per la protezione dell'Ambiente) per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter del d.lgs. 152/2006";
- Ottimizzazione dei sistemi di campionamento analitico -sia ambientale che prestazionale- alle norme UNI;

<u>Nella zona Ovest dell'insediamento:</u>

- realizzazione di una nuova piattaforma W1 di gestione rifiuti di 600 mq di superficie;
- ridefinizione dell'area Ovest, suddivisa in "piazzola ovest" e nuova "piazzola W1" destinate allo stoccaggio dei codici EER 170504 e 191209, e la "piazzola ovest" destinata allo stoccaggio dell' EER 170904 per piccoli conferimenti;
- adeguamento esistente del sistema raccolta acque meteoriche in Area Ovest (senza produzione di scarico);
- posizionamento n.3 container per campionamento dinamico in Area Ovest;
- individuazione di aree specifiche di stoccaggio di materiale EOW nelle aree Ovest ed Est;

<u>Nella zona est:</u>

- Spostamento dei due container per la raccolta dei rifiuti decadenti dal trattamento in area esterna pavimentata attigua all'impianto di trattamento, mentre il container per la raccolta del ferro rimane ubicato all'interno del capannone;
- Eliminazione di una griglia di raccolta acque resa superflua dalla copertura dell'area da questa asservita.

1.2. La superficie complessiva dell'insediamento è di circa 25.730 mq, di cui 13.520 destinati ad attività di gestione rifiuti; l'impianto è sito nel comune di Manerbio (BS) via Strada per Cignano è censito al NCTR del comune di Manerbio al foglio n. 6 mappali 256/p, 297p, 298p ; la ditta ha disponibilità dell'area;

1.3. nell'insediamento possono essere effettuate operazioni di:
- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti dal trattamento in attesa di analisi e rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività di trattamento;
- trattamento (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;

1.4. "Processo di trattamento dei rifiuti per la produzione di E.o.W con relativo impiego.
Di seguito si descrivono le fasi del processo e del trattamento, suddivise in base alla tipologia merceologica di rifiuti trattati.

a) <u>Rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione, fabbricazione di prodotti da costruzione, produzione di cemento e manufatti in calcestruzzo, trattamento meccanico dei rifiuti:</u>

Il recupero dei rifiuti di cui ai codici EER 101208-101311-101314-170101-170102-170103-170107-170508-170802-170904 viene svolto mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica (deferrizzazione) e della frazione indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti aventi granulometria idonea e selezionata.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

Al materiale, che mantiene la qualifica di rifiuto, proveniente dal trattamento di cui sopra, deve essere effettuato il test di cessione in conformità all'allegato 3 del decreto ministeriale 05/02/98 e s.m.i., eseguito per lotti inferiori o uguali a 3000 m^3 secondo il procedimento di campionamento di cui alla norma UNI EN 10802 e s.m.i. e secondo le metodiche previste dalla norma UNI EN 12457-2 e s.m.i.
Dopo il test di cessione il materiale può essere omogeneizzato con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e/o altri materiali vergini per la produzione di:

- aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade), UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche) UNI EN 12620:2008 e s.m.i. (aggregati per calcestruzzo);

Gli aggregati UNI EN 13242:2008 e s.m.i e UNI EN 13285:2010 e s.m.i., possono essere utilizzati per reinterri, riempimenti e rimodellazioni, previa verifica, da effettuarsi a cura della ditta Esse Emme S.r.l., della compatibilità del sito a ricevere tali materiali in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico effettuando, in base al destino, le analisi delle CSC di cui alla colonna A o B, tabella 1, allegato 5, titolo V, parte IV, del D.lgs. 152/2006 o allegato 2 al decreto 1 marzo 2019 n.46;

Gli aggregati di cui sopra sono marcati CE in base al loro utilizzo finale, e marcati CE 2+ laddove previsto, in particolare, per gli "aggregati" destinati alla produzione di calcestruzzo fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 11 aprile 2007.

Per gli "aggregati" destinati alla produzione di conglomerati bituminosi fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16.11.2009.

Alle condizioni sopra riportate il materiale cessa la qualifica di rifiuto ed il rispetto di tali criteri è attestato dal produttore, prima della commercializzazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegato al presente provvedimento.

b) **<u>rifiuti provenienti da prospezione estrazione da miniera o cava e dal trattamento chimico-fisico di minerali</u>**

Il recupero dei rifiuti di cui ai codici 010408-010409-010413-190801-190802-191209-191212 viene svolto:

- se necessario, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse, di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica (deferrizzazione) e delle frazione indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezionata;
- qualora non necessario mediante controllo dei rifiuti asportando le frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezionata.

Al materiale, che mantiene la qualifica di rifiuto, proveniente dai recuperi di cui sopra, deve essere effettuato il test di cessione in conformità all'allegato 3 del decreto ministeriale 05/02/98 e s.m.i., eseguito per lotti inferiori o uguali a 3000 m^3 secondo il procedimento di campionamento di cui alla norma UNI EN 10802 e s.m.i. e secondo le metodiche previste dalla norma UNI EN 12457-2 e s.m.i.

Dopo il test di cessione il materiale può essere omogeneizzato con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e/o altri materiali vergini per la produzione di:

- aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade), UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche) UNI EN 12620:2008 e s.m.i. (aggregati per calcestruzzo);

Gli aggregati UNI EN 13242:2008 e s.m.i e UNI EN 13285:2010 e s.m.i., possono essere utilizzati per reinterri, riempimenti e rimodellazioni, previa verifica, da effettuarsi a cura della ditta Esse Emme srl della compatibilità del sito a ricevere tali materiali in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico effettuando, in base al destino, le analisi delle CSC di cui alla colonna A o B, tabella 1, allegato 5, titolo V, parte IV, del D.lgs. 152/2006 o allegato 2 al decreto 1 marzo 2019 n.46;

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

Gli aggregati di cui sopra sono marcati CE in base al loro utilizzo finale, e marcati CE 2+ laddove previsto, in particolare, per gli "aggregati" destinati alla produzione di calcestruzzo fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 11 aprile 2007.

Per gli "aggregati" destinati alla produzione di conglomerati bituminosi fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16.11.2009.

Alle condizioni sopra riportate il materiale cessa la qualifica di rifiuto ed il rispetto di tali criteri è attestato dal produttore, prima della commercializzazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

c) <u>Rifiuti di terre e rocce da scavo non provenienti da siti contaminati e/o da operazioni di bonifica</u>

Il recupero del rifiuto di cui al codice EER 170504 e 200202, terre e rocce non provenienti da siti contaminati e/o operazioni di bonifica, con caratteristiche di materiale inerte vario, costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia e trovanti, anche di origine antropica, viene svolto:

- se necessario, mediante vagliatura e successive fasi di lavorazioni meccaniche e tecnologicamente interconnesse, di macinazione, separazione della frazione metallica (deferrizzazione) e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezionata;
- qualora non necessario mediante controllo dei rifiuti asportando le frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezionata.

c.1) La frazione litoide, superiore a 20 mm, costituita in genere da sassi, ciottoli, ect. che contiene una percentuale di frazione di fine non superiore al 2%, può essere omogeneizzata con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e/o altri materiali vergini per la produzione di:

- aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i. (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade), UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche);

Gli aggregati UNI EN 13242:2008 e s.m.i e UNI EN 13285:2010 e s.m.i., possono essere utilizzati per reinterri, riempimenti e rimodellazioni, previa verifica, da effettuarsi a cura della ditta Esse Emme S.r.l., della compatibilità del sito a ricevere tali materiali in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico effettuando, in base al destino, le analisi delle CSC di cui alla colonna A o B, tabella 1, allegato 5, titolo V, parte IV, del D.lgs. 152/2006 o allegato 2 al decreto 1 marzo 2019 n.46;

c.2) Alla frazione inferiore a 20 mm deve essere effettuato il test di cessione in conformità all'allegato 3 del decreto ministeriale 05/02/98 e s.m.i., eseguito per lotti inferiori o uguali a 3000 m3 secondo il procedimento di campionamento di cui alla norma UNI EN 10802 e s.m.i. e secondo le metodiche previste dalla norma UNI EN 12457-2 e s.m.i.

Dopo il test di cessione il materiale può essere omogeneizzato con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e/o altri materiali vergini per la produzione di:

- aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade), UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche);

Gli aggregati UNI EN 13242:2008 e s.m.i e UNI EN 13285:2010 e s.m.i., possono essere utilizzati per reinterri, riempimenti e rimodellazioni, previa verifica, da effettuarsi a cura della ditta Esse Emme S.r.l., della compatibilità del sito a ricevere tali materiali in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico effettuando, in base al destino, le analisi delle CSC di cui alla colonna A o B, tabella 1, allegato 5, titolo V, parte IV, del D.lgs. 152/2006 o allegato 2 al decreto 1 marzo 2019 n.46;

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

Gli aggregati di cui sopra sono marcati CE in base al loro utilizzo finale, e marcati CE 2+ laddove previsto, in particolare:

- per gli "aggregati" destinati alla produzione di calcestruzzo fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 11 aprile 2007;
- per gli "aggregati" destinati alla produzione di conglomerati bituminosi fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16.11.2009.

Alle condizioni sopra riportate i materiali cessano la qualifica di rifiuto ed il rispetto di tali criteri è attestato dal produttore, prima della commercializzazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

1.7. Condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali prodotti

Ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, per la verifica di cessazione della qualità di rifiuto si fa riferimento ai seguenti criteri:

a. la sostanza o l'oggetto è destinato/a a essere utilizzata/o per scopi specifici, per i quali (b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto:
I rifiuti ammessi all'impianto sono quelli di cui ai codici EER di cui alla tabella del punto 1.9. L'esistenza di un mercato per gli E.O.W.ottenuti dai trattamenti descritti nei precedenti paragrafi è garantita dal fatto che devono rispettano le stesse norme UNI EN previste per gli aggregati naturali e possono essere utilizzati in sostituzione degli aggregati naturali, per l'impiego in edilizia, in opere di ingegneria civile e costruzione di strade, per la produzione di conglomerati cementizi o di conglomerati bituminosi, per reinterri, riempimenti e rimodellazioni.

b. Il recupero dei rifiuti avviene entro un massimo di 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto. Successivamente al trattamento gli E.O.W. prodotti vengono immessi sul mercato mediamente nell'arco di tre anni dalla cessazione della qualifica di rifiuto.

c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti
Gli aggregati riciclati ottenuti dai processi di trattamento dei rifiuti sono conformi a una o più delle seguenti normative tecniche:

- norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade);
- norme tecniche di settore UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche);

Gli aggregati riciclati inoltre sono marcati CE in base al loro utilizzo finale, e marcati CE 2+ laddove previsto, in particolare:

- per gli "aggregati" destinati alla produzione di calcestruzzo fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 11 aprile 2007;
- per gli "aggregati" destinati alla produzione di conglomerati bituminosi fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16.11.2009.

d) L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
La conformità dei rifiuti in ingresso all'operazione di recupero è garantita dalla procedura di accettazione dei rifiuti stessi (vedasi paragrafo **"2 Prescrizioni"**).

La verifica della compatibilità ambientale dei rifiuti da destinare alla produzione di aggregati riciclati viene effettuata attraverso il test di cessione in conformità all'allegato 3 del decreto ministeriale 05/02/1998 e s.m.i. Tale analisi è eseguita per ogni lotto inferiore o uguale a 3000 m^3 secondo il procedimento di campionamento di cui alla norma UNI EN 10802 e s.m.i. e secondo le metodiche previste dalla norma UNI EN 12457-2 e s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

Nel caso di utilizzo degli aggregati per recuperi ambientali viene effettuata inoltre, sempre per lotti di 3.000 m^3, la verifica del rispetto dei limiti fissati dalla colonna A o B di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del D.lgs. 152/2006 e dei limiti fissati dall'allegato 2 al decreto 1 marzo 2019 n.46, in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico vigente e previa verifica, da effettuarsi a cura della ditta Esse Emme srl della compatibilità del sito a ricevere tale materiale.

1.8. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:

- il quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi di rifiuti non pericolosi consistenti in rifiuti da demolizione e da rifiuti di terre e rocce da scavo (non provenienti da siti contaminati e/o oggetto di bonifica), rifiuti non pericolosi in ingresso in attesa di analisi, rifiuti prodotti dal trattamento in attesa di test di cessione, di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività da avviare a trattamento presso altri impianti per i quali è prevista l'operazione di messa in riserva (R13) è pari a 1.593 m^3 di cui:
  - m^3 843 gestiti nell'Area Est localizzata
  - m^3 750 gestiti nell'Area Ovest localizzata
- il quantitativo massimo di rifiuti trattati dall'impianto (R5) è pari a 115.000 t/anno.

1.9. l'elenco dei rifiuti speciali non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dall'EER, ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06 e s.m.i., e il riepilogo delle operazioni effettuate sono riportati nella seguente tabella:

EER	**Descrizione**	**operazioni**	
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R13	R5
010409	scarti di sabbia e argilla	R13	R5
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R13	R5
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R13	R5
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	R13	R5
101314	rifiuti e fanghi di cemento	R13	R5
170101	cemento	R13	R5
170102	mattoni	R13	R5
170103	mattonelle e ceramiche	R13	R5
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R13	R5
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 *(non provenienti da siti contaminati-bonifiche)*	R13	R5
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 *(limitatamente al pietrisco tolto d'opera costituito da roccia silicea e cristallina o calcare per circa il 70%, con sabbia e argilla per circa il 30%)*	R13	R5
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R13	R5
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R13	R5
190801	Vaglio *(limitatamente alla parte sabbiosa)*	R13	R5
190802	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	R13	R5
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	R13	R5
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 (*limitatamente alla matrice edile ghiaiosa e decadente da attività di trattamento preliminare*)	R13	R5
200202	terra e roccia *(non provenienti da siti contaminati)*	R13	R5

1.10. i rifiuti devono essere stoccati nell'aree rappresentate nella planimetria relativa al provvedimento;

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

2. Prescrizioni.

2.1. la ditta dovrà seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione del rifiuto all'impianto, deve verificare l'accettabilità dello stesso mediante le seguenti operazioni:

a) acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati;
b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'allegato D alla parte IV del d.lgs. 152/06 preveda un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità"; tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
c) verifica in riferimento al contenuto dei POPS Regolamento 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione al ciclo da cui derivano. Le modalità di verifica per singolo EER devono essere indicate nel protocollo di gestione rifiuti
d) le modalità di verifica di accettazione dei rifiuti devono essere indicate nel protocollo di gestione rifiuti da tenere a disposizione nell'impianto;

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica analitica dovrà essere almeno semestrale ad eccezione di quelli che provengono in modeste quantità da piccoli lavori edili di cui ai codici EER 170904, in tal caso la verifica dovrà essere effettuata al raggiungimento di un quantitativo di circa 70 mc. Nel caso in cui su tale cumulo venga accertata la non conformità, la ditta deve inviarlo a impianti terzi autorizzati per lo smaltimento/recupero.

2.2. Per i rifiuti identificati dai codici EER 170904 (rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione), oltre ai parametri sopra riportati deve essere ricercato l'amianto. La ricerca della presenza di amianto deve essere effettuata mediante esame del campione di rifiuti al microscopio al fine di individuare fibre o fascetti di fibre ascrivibili alle forme di amianto; in caso di rinvenimento di amianto si dovrà provvedere alla comunicazione all'ATS, secondo la normativa vigente;

2.3. Il Gestore deve, predisporre/aggiornare il Protocollo di gestione dell'installazione che comprende anche il controllo di qualità dei materiali prodotti E.O.W., nel quale devono essere racchiusi:

a) tutte le procedure adottate per la caratterizzazione preliminare, il conferimento, l'accettazione, il congedo dell'automezzo, i tempi e le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto ed a fine trattamento;
b) le procedure di trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero;
c) le procedure per il monitoraggio dei parametri inerenti la configurazione/controllo dell'impianto di trattamento specifici per ogni materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto da generare;
d) il monitoraggio delle verifiche di conformità dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (ambientali e prestazionali);
e) il monitoraggio e la registrazione dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto in uscita dall'impianto (quantità e destinazioni) al fine di ottemperare a quanto stabilito dall'art.190 comma 1 del d.lgs. 152/06;
f) la documentazione da utilizzarsi per la registrazione dei monitoraggi/controlli/verifiche effettuati sulla base dei punti precedenti, che assicuri altresì la tracciabilità dei lotti di rifiuti che hanno cessato la qualifica di rifiuto;

2.4. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;

2.5. I campionamenti dei rifiuti devono essere effettuati con le modalità previste dalle norme UNI 10802:2004;

2.6. I prodotti e le EoW ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare i criteri previsti all'art. 184-ter del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006,dalla delibera del Consiglio SNPA 06/02/2020 n. 20 emanati per le tipologie di rifiuti pertinenti all'attività svolta presso l'insediamento, dalle norme tecniche di settore UNI EN, come dettagliatamente descritto nel paragrafo "Condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali prodotti";

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

2.7. il rispetto dei criteri di cui alla precedente prescrizione è attestato dal produttore tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta per gli aggregati riciclati di diversa pezzatura, prima della commercializzazione, secondo il modello allegato al presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale;
2.8. la dichiarazione sostitutiva di notorietà deve essere trasmessa tramite PEC alla Provincia ed ad Arpa;
2.9. il produttore delle EoW/prodotti deve conservare presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, le suddette dichiarazioni di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;
2.10. le norme UNI EN per la classificazione del materiale come EoW/prodotti e i certificati relativi alle marcature CE devono essere tenute presso l'installazione a disposizioni degli organi di controllo che le richiedono;
2.11. i lotti di EoW/prodotti devono essere stoccati nelle aree individuate nella planimetria e deve essere presente idonea cartellonistica indicante se trattasi di lotto in attesa di analisi, di lotto sul quale sono già state fatte le analisi di conformità con esito positivo, di lotto in attesa di certificazione;
2.12. qualora il lotto di EoW/prodotto risulti non conforme, deve permanere nell'area dedicata e identificato con apposita cartellonistica. La ditta deve adottare una procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione della non conformità;
2.13. dopo l'emissione della dichiarazione di conformità per il lotto individuato e depositato nella specifica area, la stessa non può essere utilizzata ai fini della formazione di un nuovo lotto, fino al termine del suo svuotamento mediante utilizzo dell'intero lotto presente;
2.14. la ditta, come disposto dal comma 5 bis, dell'art. 184 ter del d.lgs. 152/06, deve dare dimostrazione del rispetto dei Regolamenti REACH e CLP in relazione agli EOW prodotti, conservando la relativa documentazione presso l'installazione a disposizione degli organi di controllo;
2.15. restano sottoposti al regime dei rifiuti gli aggregati E.o.W.:
   - derivanti dalle operazioni di recupero R5 non rispondenti a quanto previsto dal presente atto;
   - che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione entro tre anni dalla certificazione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
2.16. le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
2.17. i rifiuti decadenti dall'attività di trattamento devono essere individuati tra i EER della famiglia 19.xx.xx;
2.18. i rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva (R13) devono essere conferiti al trattamento entro 6 mesi dall'accettazione degli stessi sul registro di carico e scarico;
2.19. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36 in particolare:
   a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/prodotti/aggregati/EoW devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, dei prodotti, delle aggregati dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
   b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
   c) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
   d) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato mantenendo la separazione per codici EER – rifiuti - EOW (per lotti);
   e) lo stoccaggio dei rifiuti/prodotti/aggregati/EOW deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento, e secondo le modalità descritte al precedente punto;
2.20. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
   – deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività del singolo e degli addetti;

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

– deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
– devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;

3. Piani

- Piano di ripristino e recupero ambientale

  Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

  Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.
  Il piano dovrà:
  – identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
  – programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
  – identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
  – verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
  – indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

  Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

  Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.
  All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

  Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/